



COPIA

DELIBERAZIONE n. 52

del 29.06.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI-CORRISPETTIVO (COMMA 668, ART. 1, DELLA LEGGE N. 147/2013) PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventinove** del mese di **giugno**, alle ore **18.35**, in videoconferenza, si è riunito il Consiglio Comunale in **Seduta Straordinaria** ed in **prima convocazione** indetta per le ore 18.30, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano:

<i>Cognome e nome</i>	<i>Pres/Ass.</i>	<i>G</i>	<i>Cognome e nome</i>	<i>Pres/Ass.</i>	<i>G</i>
1 – TORRIGIANI ALESSIO	Presente		8 – MICHELI REMO	Presente	
2 – TRONCI DANIELE	Presente		9 - TESTAI GIOVANNI VALTER	Assente	
3 – BIONDI PAOLA	Presente		10 - VENTURINI LUCIANO	Presente	
4 – VESCOVI MATTEO	Presente		11 – PARLANTI LUCA	Presente	
5 – CETRARO MONICA	Assente	X	12 – ZARA PAOLO MANUELO	Presente	
6 – BOCHICCHIO ALESSANDRO	Presente		13 - VOLPI STELLA	Presente	
7 - PEDINI ALESSANDRO	Presente				

(Consiglieri Presenti n. 11 - Consiglieri Assenti n. 2).

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Presidenza il Sig. **ALESSIO TORRIGIANI** nella sua qualità di Sindaco.

Assiste il Segretario Comunale, **DR.SSA PAOLA AVETA**, incaricato della redazione del presente verbale.

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Consiglieri Signori, **PEDINI ALESSANDRO, VESCOVI MATTEO, PARLANTI LUCA**

La seduta è pubblica.

IL PRESIDENTE
F.to **ALESSIO TORRIGIANI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **DR.SSA PAOLA AVETA**



Vice Sindaco Tronci: “Una volta appreso il piano finanziario di Ato, seppur con tutte le motivazioni di contrarietà, abbiamo lavorato per definire le tariffe. Abbiamo visto dove poter lavorare per non impattare sulle famiglie e sulle aziende di Lamporecchio, siamo andati a lavorare su due aspetti diversi: una sulla parte più strutturale della tariffa per mitigare l’aumento che Ato ci ha imposto; poi sulla parte eccezionale che riguarda il Covid, abbiamo delle risorse da destinare al sostegno delle famiglie. Sulla parte strutturale, abbiamo aggiornato i metri quadri e le utenze attualmente attive presso Alia e ci ha permesso di avere una platea maggiore per ripartire meglio la parte fissa della tariffa. Allo stesso tempo abbiamo aggiornato al dato più veritiero sugli svuotamenti delle utenze domestiche e non domestiche. Questo ci ha permesso di avere una platea maggiore che ci ha portato a rielaborare tutto il piano finanziario. Le aziende avranno risparmi sulla tariffa con uno sconto anche a due cifre. Inoltre c’è la parte Covid: lo sconto sarà direttamente in fattura, tutte le aziende che hanno avuto danni dalle chiusure. Le risorse disponibili sono circa 208.000 euro, li abbiamo ripartiti in questo modo: 11.159 euro per abbattere la prima rata dell’aumento dell’anno scorso, 167.000 euro a favore delle aziende, dei quali 45.000 per il settore turistico e le società sportive. Altri 40.000 euro li abbiamo destinati alle famiglie che hanno avuto danneggiamenti dal Covid, che si aggiungono all’importo che stanziamo per le utenze deboli. Abbiamo riaggiornato la platea degli svuotamenti e delle utenze attive, oltre al lavoro strutturale abbiamo previsto sconti Covid per mitigare la notizia dell’aumento complessivo del Pef. Proponiamo una tariffa rifiuti ai nostri cittadini che non solo non trova l’aumento, ma anche un beneficio per le dinamiche che ho provato a descrivere”.

Consigliere Parlanti: “Assessore Tronci, è inutile che faccia passare l’ennesima sconfitta come una vittoria, siamo all’assurdo. Addirittura diminuiscono le tariffe? Sono soldi che vengono dal pubblico. Vorrei sapere cosa ne pensa lei di una presa d’atto non votata, oggi avete fatto degli errori procedurali incredibili. Ha fatto bene il consigliere Testai a uscire dall’aula, non potete continuare a gestire sempre sul filo del regolamento questa situazione. Non capisco perché non avete votato contrariamente alla presa d’atto, perché sapete che bloccherebbe l’iter. Se ci saranno conseguenze amministrative chi le ricolma? State cambiando a fini politici l’aspetto procedurale, per me è una cosa assurda”.

Vice Sindaco Tronci: “Non sono in imbarazzo nel non approvare la presa d’atto del Pef. In imbarazzo saranno i Comuni che hanno approvato il Pef in assemblea di Ato e dovranno spiegare perché lo hanno fatto. Gli sconti di cui parlavo non sono finanziati con soldi pubblici, ma sono il frutto del lavoro che abbiamo realizzato. Per la parte Covid ho l’obbligo di ripartirli per il sostegno Tari alle aziende e alle famiglie. La parte strutturale non riguarda risorse aggiuntive”.

Sindaco: “Stiamo cercando di fare una battaglia per la tutela dei cittadini di Lamporecchio, per evitare ulteriori aggravii economici in un momento del genere. Aver tolto il Pef come punto all’ordine del giorno vuol dire che chi ha la competenza vera deve spiegare perché ci sono stati questi aumenti. Lei consigliere Parlanti non ha il coraggio di appoggiare l’amministrazione di Lamporecchio in questa battaglia e si nasconde dietro le questioni procedurali”.

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di data 22.06.2021, redatta dal Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, qui unita quale Allegato “A”, con la quale, in sintesi, si propone di approvare le tariffe per la TARI – Corrispettivo per l’anno 2021;



VISTI gli allegati “A1” (Tariffe TARI per l’anno 2021 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche) e “A2” (Categorie economiche beneficiarie delle agevolazioni TARI per l’anno 2021 con le relative percentuali di riduzione a valere sulla quota fissa della tariffa da applicarsi direttamente in bolletta), che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera;

CONDIVISE le motivazioni e le risultanze tutte riportate nella proposta resa dal Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (cit. Allegato “A”);

RITENUTO dover approvare in ogni sua parte e contenuto la citata proposta di deliberazione;

VISTO l’art. 42 del “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa gli atti fondamentali di competenza di questo Consiglio;

RITENUTO, più in specifico, che per il presente deliberato si configura la competenza di questo Collegio a norma del citato art. 42, comma 2;

VISTO l’art. 49, primo comma, del “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 147/bis, comma 1, del citato Testo Unico sugli Enti Locali;

VISTO il Regolamento comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013, come modificato con delibera consiliare n. 38 del 30 luglio 2016 e con delibera consiliare n. 58 del 19 novembre 2019;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico – amministrativa del presente deliberato (Allegato “B”);

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA ed unito quale Allegato “C”;

VISTO altresì il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 28.06.2021 ed unito quale Allegato “D”;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO, nel suo complesso, il Testo Unico sugli Enti Locali;

Con votazione espressa in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti dal seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 11

ASTENUTI: n. 0

FAVOREVOLI: n. 8



CONTRARI: n. 3 (Consiglieri Parlanti, Venturini, Zara)

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE e fare propria in ogni sua parte la proposta di deliberazione di data 2010, redatta dal Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA, unita al presente deliberato per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", ivi compresi gli allegati "A1" e "A2";

2) DI DARE ATTO che sono stati resi il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e di correttezza giuridico – amministrativo da parte del Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (Allegato "B") e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile dell'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA (Allegato "C");

3) DI DARE ATTO altresì che è stato reso il parere favorevole da parte del Revisore dei Conti in data 28.06.2021 (Allegato "D");

4) DI DISPORRE la sua pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi ai fini notiziali di cui al comma 1 dell'art. 124 del "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*" - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Presidente, vista l'urgenza e al fine di consentire i successivi adempimenti, propone quindi di dichiarare il presente deliberato immediatamente eseguibile, ai sensi del quarto comma dell'art. 134 del "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*", approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, specificando che la immediata eseguibilità, per essere validamente concessa, deve riportare il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il Consiglio Comunale, con votazione espressa in forma palese dai n. 11 Consiglieri presenti dal seguente esito:

CONSIGLIERI PRESENTI: n. 11

ASTENUTI: n. 0

FAVOREVOLI: n. 8

CONTRARI: n. 3 (Consiglieri Parlanti, Venturini, Zara)

e dunque con voto espresso dalla maggioranza dei suoi componenti, approva l'immediata eseguibilità del presente atto.

* * * * *

IL PRESIDENTE
F.to ALESSIO TORRIGIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA PAOLA AVETA



ALLEGATO "A" ALLA DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale N. 52 DEL 29 GIU 2021

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

RELAZIONE PROPOSTA N. 96 DEL 22.06.2021

L'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI ADOTTARE LA SEGUENTE DELIBERAZIONE, CHE DI SEGUITO TRASCRIVE:

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI-CORRISPETTIVO (COMMA 668, ART. 1, DELLA LEGGE N. 147/2013) PER L'ANNO 2021

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (**legge di stabilità 2014**) ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);

- il comma 704 dell'art.1 della citata Legge di Stabilità ha abrogato l'art.14 del D.L. 201/2011 di istituzione della TARES;

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...);"

DATO ATTO che:

- la disciplina della tassa rifiuti (TARI) è prevista nei commi da 641 e 668 dell'art.1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nonché nei commi da 682 a 691. Il comma 683 prevede che "*il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...*";

- essa è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

VISTO, in particolare, il comma 668, dell'art. 1 Legge n. 147/2013 che prevede che "I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.";



RICHIAMATA la propria delibera n. 42 del 29 luglio 2013, con la quale, tra l'altro e per quanto qui interessa, fu deciso:

a) di istituire a far tempo dal 1° gennaio 2013 la tariffa corrispettivo di cui all'art. 14, comma 29, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214, in via sperimentale;

b) di prendere atto che la suddetta tariffa, ai sensi del comma 31 di detto art. 14, sarebbe applicata e riscossa, per l'anno 2013, dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

VISTO il vigente "Regolamento per l'applicazione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati con il metodo puntuale ex art. 1 comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 09/04/2014 e ss.mm.ii;

RICORDATO che:

- la legge Regione Toscana n. 69/2011 ha istituito l'autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Centro, ente rappresentativo di tutti i comuni appartenenti all'Ambito, al quale, ai sensi della L.R.T. n. 61 del 22/11/2007, art. 26, comma 1, compete l'individuazione di un solo gestore affidatario del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

- il Comune di Lamporecchio è ricompreso nel territorio afferente all'Autorità di Ambito Toscana Centro;

- con determinazione del Direttore Generale dell'ATO Toscana Centro, n. 67 del 08.07.2016 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva della gara avente ad oggetto: "Procedura ristretta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, ai sensi dell'art. 26 della L.R. Toscana n. 61/2007, dell'art. 202 del D.lgs. n. 152/2006 e dell'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1/2012, comprensivo della realizzazione dei lavori strumentali" al costituendo R.T.I. con mandataria Quadrifoglio S.p.A;

VISTA la Delibera CC 59 del 21.12.2016 con la quale è stato approvato il Progetto di Fusione per incorporazione in Quadrifoglio Spa che ha assunto la denominazione "Alia Servizi Ambientali Spa", delle Società Publiambiente Spa, ASM Spa, Cis Srl;

VISTA la nota, prot.1350 del 10.03.2017, con la quale Publiambiente Spa ha comunicato l'avvenuta esecuzione di fusione per incorporazione di ASM Spa, Publiambiente Spa e CIS Srl in Quadrifoglio Spa che ha contestualmente assunta la denominazione di Alia Servizi Ambientali Spa la quale subentra, a decorrere dal 13 Marzo 2017 senza soluzione di continuità ed a pieno titolo in tutto il patrimonio attivo e passivo nonché in tutte le ragioni, in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, azioni, diritti, licenze, autorizzazioni, così come in tutto gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura di tutte le società incorporate alla scadenze e condizioni originariamente previste;

RIBADITO che la gestione (applicazione e riscossione) della tariffa corrispettivo è affidata ad Alia SpA, quale concessionario del servizio;

PRESO ATTO che, in base a quanto previsto dal comma 654, del sopra citato art. 1 della Legge 147/2013, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, con esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;



CONSIDERATO che con l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono state attribuite all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) anche le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";

RICHIAMATE la deliberazione di ARERA n. 443/2019/RIF del 31 ottobre 2019 recante oggetto: *"Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"* (cosiddetto Metodo Tariffario Rifiuti, M.T.R.), e successiva Deliberazione n.57/2020/R/RIF del 3/3/2020, recante oggetto: *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"* che modifica a decorrere dall'anno 2020 il metodo di calcolo delle tariffe TARI;

PRECISATO che tale metodo:

- è fondato su costi storicizzati, e non più sui costi pre-consuntivi dell'anno precedente oppure su costi previsionali dell'anno di riferimento;
- impone una diversa elaborazione del Piano Economico Finanziario per la gestione del servizio integrato dei rifiuti urbani (P.E.F. TARI.) questo è redatto fissando un limite sia alla riclassificazione dei costi ammissibili sia all'incremento delle tariffe, individuando quindi solo i cosiddetti "costi efficienti ammessi al riconoscimento tariffario";
- conferma l'utilizzo dei parametri di cui al citato D.P.R. n.158/1999;
- in particolare, l'art. 6 di disciplina della procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevede che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente (EGATO) o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti, rimettendo all'Autorità il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni
- e l'art. 8 del D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158 dispone che, sulla base del piano finanziario approvato, il Comune determina la tariffa, ed il raggiungimento del pieno grado di copertura dei costi nel rispetto dei criteri di cui all'art. 11 del predetto decreto;

VISTO l'art.1 comma 169 della L. 296/2006 che così recita *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO l'art.27 della Legge n. 448 del 28.12.2001 e precisamente il comma 8, sostituito dal comma 16 dell'art.53 della Legge 23.12.2000 n. 388 che così recita: *"Il termine per le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota della addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998 n.360 e per le tariffe dei servizi pubblici locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;



VISTO l'art. 106 del decreto-legge 18 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 che ha previsto, per l'esercizio 2021, che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui al citato articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267 del 2000 fosse differito al 31 gennaio 2021;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021 con cui il termine suddetto è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021;

VISTO l'art. 3, comma 2 del decreto-legge 20 aprile 2021, n. 56, rubricato "*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*", in corso di conversione in legge, con cui il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2021 è stato da ultimo differito al 31 maggio 2021;

VISTO, inoltre, l'art. 30, comma 5 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (c.d. decreto Sostegni), convertito con modificazioni con legge 21 maggio 2021, n. 69 per cui, "*Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile....*";

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 15/09/2021 che ha confermato, per l'anno 2020, le tariffe deliberate per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 107, c. 5 del D.L. n. 18/2020 stante l'assenza, a quella data, del PEF 2020 redatto dall'Autorità di Ambito secondo il nuovo metodo MTR definito da ARERA con deliberazione n.493/2020, e, conseguentemente, delle tariffe TARI 2020;

DATO ATTO che ATO Toscana Centro ha adottato deliberazione 07/2021 del 14 giugno 2021 avente ad oggetto "*Approvazione PEF di ambito 2021 e approvazione atto integrativo al contratto di servizio*" trasmessa a questo Ente in data 15 giugno 2021, a mezzo PEC ns. prot. n. 6504;

RILEVATO che il PEF 2021 prevede per le componenti di costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani a carico del Comune di Lamporecchio, da riconoscere in tariffa, un importo di €1.215.326,00, oltre IVA pari ad € 121.533,00, per un totale di € 1.336.859,00 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2020 pari ad € 3.918,00);

DATO ATTO che all'interno del PEF 2021 è presente la componente a conguaglio di cui all'art. 107, c. 5 del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020, pari ad euro 11.159,00 e corrispondente ad 1/3 della differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019;

ATTESO che occorre procedere all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO che l'emergenza sanitaria in corso ha indebolito il paese nel suo



complesso, con ricadute negative e grave disagio economico sulle attività produttive e turistiche e, in generale, sull'intero tessuto socio-economico del territorio;

VISTO che l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), nel corso dell'anno 2020, è intervenuta con la deliberazione n. 158/2020 per dettare le linee guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie TARI per quelle categorie economiche particolarmente colpite dalla pandemia a causa delle chiusure forzate e limitazioni imposte a livello nazionale per contenere gli effetti e la diffusione del virus Covid-19, nonché con la deliberazione n. 238/2020 per modificare il nuovo sistema tariffario MTR, al fine di garantire la copertura degli oneri straordinari derivanti dall'emergenza epidemiologica;

VISTI, tra gli altri i seguenti provvedimenti emanati a seguito dell'emergenza epidemiologica:

- il d.P.C.M. 24 ottobre 2020 emanato per contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire dall'autunno 2020, hanno posto restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo libero, disponendo:

1. la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
2. la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
3. la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
4. la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati;
5. la sospensione di convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
6. la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
7. lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado e per tutto il ciclo della scuola secondaria di secondo grado nelle zone classificate zona "rossa";
8. lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per le attività formative e curriculari delle Università;
9. la possibilità di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00 nelle zone classificate zona "gialla" e la sospensione di tutte le attività di ristorazione (escluse mense e catering continuativo su base contrattuale) nelle zone classificate zona "rossa";
10. la sospensione, nelle zone classificate zona "rossa", delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020;
11. la sospensione, nelle zone classificate zona "rossa", delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020;
12. il divieto, nelle zone classificate zona "rossa", di ogni spostamento in uscita dai propri comuni di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative e di salute;

- il d.P.C.M. 3 novembre 2020 con cui sono stati individuati, per la prima volta, vincoli differenziati per territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità (rosse, arancioni e gialle). L'appartenenza a ciascuna categoria di rischio comporta l'applicazione di specifiche disposizioni e restrizioni. Le disposizioni del decreto sono state efficaci dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del d.P.C.M. 24 ottobre 2020, e fino al 3 dicembre. La regione Toscana, in questo periodo, è stata classificata in zona "arancione";



- il d.P.C.M. 3 dicembre 2020 con cui sono state previste disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria in sostituzione di quelle di cui al d.P.C.M. 3 novembre 2020, e sono state efficaci dalla data del 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021;

- considerato che per i giorni festivi e prefestivi del periodo dal 24 dicembre e fino al 15 gennaio 2021 tutto il territorio nazionale è stato caratterizzato dallo scenario previsto per le zone "rosse";

VISTI i d.P.C.M. 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021 con cui sono state prese misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale che hanno portato alla chiusura o sospensione di numerose attività economiche rispettivamente, a partire dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021, e dal 6 marzo 2021 fino almeno al 6 aprile 2021;

VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana n. 6 del 26 febbraio 2021 e n. 21 del 13 marzo 2021 con cui sono state previste ulteriori disposizioni restrittive per i Comuni della Provincia di Pistoia fino al 21 marzo 2021;

RICHIAMATE le Ordinanze del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, 26 marzo e 2 aprile 2021;

VISTA, in particolare, l'Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 con cui, anche con riferimento alla Regione Toscana, è stato disposto un ulteriore periodo di quindici giorni (dal 6 al 21 aprile 2021) delle misure previste per le cc.dd. zone "rosse" allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2;

PRESO ATTO che per la seconda ondata di diffusione della pandemia occorsa nell'autunno 2020 non sono state dettate linee guida per definire e gestire riduzioni tariffarie per le categorie economiche sottoposte a chiusure forzate o a limitazioni nell'esercizio della propria attività;

RICHIAMATO il comma 660, art. 1 della Legge 147/2013 secondo cui *"Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune"*;

PRESO ATTO della necessità di intervenire a sostegno del tessuto produttivo locale, disponendo in merito all'applicazione di agevolazioni TARI per le utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013;

VISTO l'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77 con cui è stato istituito presso il Ministero dell'Interno il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali;

TENUTO CONTO che la Ragioneria Generale dello Stato (RGS), con pubblicazione di alcune FAQ sul proprio portale nella sezione Pareggio di Bilancio, ha ritenuto possibile (FAQ n. 36) l'utilizzo del predetto fondo per finanziare anche l'eventuale conguaglio TARI PEF 2020 di cui all'art. 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

VISTI i commi 822 e 823 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

DATO ATTO che le risorse assegnate con detto il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali sono vincolate alla finalità di ristorare, nel biennio 2020-2021, la perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e che le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'articolo 109, comma 1-ter, del decreto-legge 17 marzo



2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e non sono soggette ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;

CONSIDERATO che le eventuali risorse ricevute in eccesso saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato;

VISTO il Rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2020, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 31/05/2021, con riferimento in particolare alla quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020, dove è presente l'importo di € 116.780,20 derivante dai contributi di cui all'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77, assegnati ai fini Tari e non interamente utilizzati come da tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 e come risultante da certificazione trasmessa alla RGS;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. n. 73/2021, che prevede: *"1. In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche. 2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. 3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto di cui al comma 2. 4. I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie. 5. Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate per le finalità di cui al comma 1, come certificate nell'ambito della certificazione di cui al comma 827 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono recuperate, nell'anno 2022, secondo la procedura di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228."*

DATO ATTO che, ad oggi, non è stata ancora stata ufficializzata la misura dell'agevolazione riconducibile alle utenze non domestiche assegnata a ciascun ente e che, pertanto, al fine della determinazione della suddetta somma si è fatto riferimento agli importi ufficiosi divulgati da ANCI IFEL e pubblicati sul proprio sito in data 28 maggio 2021, che stimano per il Comune di Lamporecchio la somma di € 101.500,00;

CONSIDERATO che la volontà di questa Amministrazione è quella di fornire un rilevante sostegno alla attività economiche penalizzate dalla suddetta situazione emergenziale e alla cittadinanza, destinando le risorse a disposizione come segue:



- ✓ € 11.159,00 a copertura della componente a conguaglio di cui all'art. 107, c. 5 del D.L. n. 18/2020, convertito nella Legge n. 27/2020, corrispondente ad 1/3 della differenza tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019, utilizzando le risorse di cui all'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77, assegnati ai fini Tari e non interamente utilizzati come da tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021;
- ✓ €167.121,20 di cui € 101.500,00 di risorse di cui all'art. 6 del D.L. n. 73/2021 (secondo l'importo ad oggi stimato) e €65.621,20 utilizzando le risorse di cui all'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77, assegnati ai fini Tari e non interamente utilizzati come da tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, per agevolazioni da riconoscere alle utenze non domestiche di cui circa €45.000,00 destinato al settore turistico/ricettivo e associazioni sportive;
- ✓ €40.000,00 utilizzando le risorse di cui all'art. 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni con Legge 17 luglio 2020, n. 77, assegnati ai fini Tari e non interamente utilizzati come da tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, per agevolazioni da riconoscere con apposito bando a utenze domestiche;

RITENUTO intervenire a sostegno del tessuto produttivo locale, disponendo in merito all'applicazione di agevolazioni TARI per le utenze non domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 660 della L. 147/2013, in ragione della minor produzione di rifiuto conseguenti alle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, concedendo riduzioni tariffarie, a valere sulla quota fissa della tariffa da applicarsi direttamente in bolletta, come da percentuali di cui alla allegata tabella "A2" parte integrante e sostanziale del seguente atto, tenuto conto dei principi già proposti per l'anno 2020 da ARERA con deliberazione n. 158/2020 e dei provvedimenti nazionali, ordinanze ministeriali e regionali che hanno comportato dette limitazioni, dirette e indirette, sulle diverse attività economiche del territorio comunale;

PRECISATO che, a seguito di stima effettuata dal soggetto gestore, Alia Spa, l'importo massimo derivante dalla concessione delle dette agevolazioni TARI di cui sopra, ammonta ad €167.077,82 entro i limiti delle risorse precedentemente indicate e messe a disposizione e che trovano copertura finanziaria nel Bilancio di previsione dell'ente per il periodo 2021-2023 nei capitoli n. 10950503/2 denominato "trasferimenti al gestore servizio igiene urbana agevolazioni covid (fin. da fondo art 6 dl 73/2021-E cap 113/2)" e n. 10950503/3 denominato "trasferimenti al gestore servizio igiene urbana agevolazioni covid (fin. da avanzo fondo funzioni fondamentali tari 2020) i cui stanziamenti saranno adeguati con idonea variazione di bilancio prevista all'ordine del giorno di questa setta seduta del Consiglio Comunale;

ACCERTATO che le riduzioni tariffarie previste per le attività economiche di cui alla tabella "A2" rispondono al quadro normativo esistente previsto per il corrente anno 2021, stante il richiamo del legislatore ad introdurre agevolazioni finalizzate ad "attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività", anche "in misura superiore alle risorse assegnate", evitando "in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti", e sono pertanto conformi al percorso applicativo prefigurato dal comma 660, art.1 della Legge n. 147/2013;



RITENUTO altresì dover stabilire le scadenze per il pagamento degli acconti TARI corrispettivo 2021 come segue:

- primo acconto: emissione bolletta entro il 1° settembre 2021 con scadenza 30 giorni dalla emissione;
- seconda rata: emissione bolletta entro il 1° dicembre 2021 con scadenza 30 giorni dalla emissione;
- saldo: emissione bolletta entro il 1° marzo 2022 con scadenza 30 giorni dalla emissione;

VISTE, le tariffe di riferimento relative alla gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021, come indicate nel prospetto unito al presente provvedimento, sotto la lettera "A1" formandone parte integrante e sostanziale, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

RITENUTO:

- di autorizzare il gestore del servizio di igiene urbana ad emettere, le fatture per il servizio reso;
- di permettere che il gestore possa concludere l'intero "ciclo di vita" della riscossione, effettuando attività di controllo, di accertamento e di resistenza in giudizio;

DATO ATTO che i costi annuali per la fornitura in comodato dei contenitori ed il relativo servizio di manutenzione e registrazione degli svuotamenti sono inclusi nella tariffa (costi aggiuntivi);

DATO ATTO che per le utenze domestiche vengono confermate le agevolazioni per situazioni di disagio socio-economico che verranno gestite dall'Ufficio servizi sociali, dietro presentazione di richiesta del contribuente;

DATO ATTO che contestualmente alla riscossione di ciascuna delle rate, sarà provveduto anche alla riscossione della maggiorazione a titolo di tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, da riversare alla Provincia di Pistoia nell'aliquota annualmente deliberata;

VISTO l'art. 13, commi 15, 15-ter, 15-quater del D.L. 201/2011, così come modificati dall'art 15bis del DL 34/2019 secondo cui "15. *A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.[...];*

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al



comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

15-quater. A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale.;

DATO ATTO che con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 21 del 30/03/2021 e n. 22 del 30/03/2021 sono stati approvati rispettivamente la Nota di Aggiornamento al Documento unico di Programmazione 2021- 2023 ed il Bilancio di previsione finanziario 2021- 2023;

DATO ATTO che con deliberazione G.C. n. 41 del 07/04/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2021-2023;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del testo unico sugli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 — introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal responsabile di servizio, attraverso apposito parere;

ACQUISITO ai sensi dell’art. 49, comma 1, del suddetto T.U. il prescritto parere da parte del competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile del responsabile dei servizi interessato;

ACQUISITO ai sensi dell’art. 239, comma 1, del suddetto T.U., il prescritto parere favorevole da parte dell’organo di revisione economico-finanziaria;

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) DI APPROVARE le tariffe TARI per l’anno 2021, quali risultano indicate nel prospetto unito al presente provvedimento, sotto la lettera “**A1**” formandone parte integrante e sostanziale, per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;



3) DI APPROVARE l'allegato A2" al presente provvedimento, di cui ne forma parte integrante e sostanziale, in cui sono state individuate – in base ai provvedimenti di chiusura, sospensione o restrizione dell'esercizio delle attività - le categorie economiche beneficiarie delle agevolazioni TARI per l'anno 2021 con le relative percentuali di riduzione a valere sulla quota fissa della tariffa da applicarsi direttamente in bolletta;

4) DI APPROVARE per l'anno 2020 le scadenze per il pagamento degli acconti TARI corrispettivo come segue:

- primo acconto: emissione bolletta entro il 1° settembre 2021 con scadenza 30 giorni dalla emissione;
- seconda rata: emissione bolletta entro il 1° dicembre 2021 con scadenza 30 giorni dalla emissione;
- saldo: emissione bolletta entro il 1° marzo 2022 con scadenza 30 giorni dalla emissione;

5) DI STABILIRE il seguente numero di svuotamenti minimi annuali del contenitore singolo o collettivo di rifiuto non recuperabile:

utenze domestiche, considerato che la produzione di rifiuto indifferenziato per abitante ammonta a 65 litri/abitante/anno:

Tabella Svuotamenti Minimi – RSU grigio

n. componenti	1	2	3	4	5	6
contenitori in lt.						
20	4	7	10	13	17	20
35	2	4	6	8	10	12
50	2	3	4	6	7	8
120	1	2	2	3	3	4
240	1	1	1	2	2	2
660	1	1	1	1	1	1

6) DI DETERMINARE il numero convenzionale dei residenti per le utenze domestiche non stabilmente attive (secondo case) e per le utenze domestiche in condizioni di uso particolare secondo il rapporto di 36 mq/abitante. Qualora detto rapporto dia origine a numero frazionale questo viene approssimato sempre per eccesso/difetto all'unità;

7) DI DETERMINARE per l'anno 2021 la percentuale di riduzione da applicare per le utenze domestiche, relativamente alle abitazioni tenute a disposizione, nella misura del 20% sulla parte fissa;

8) DI DETERMINARE per i locali delle utenze non domestiche tenuti a disposizione per usi stagionali o altro uso limitato o discontinuo, sulla base della dichiarazione fatta dagli utenti all'ufficio SUAP al momento di inizio dell'attività o di successiva comunicazione modificativa, la percentuale di riduzione nella misura del 20%;



9) **DI DARE ATTO** che le agevolazioni tariffarie TARI stabilite con il presente provvedimento trovano adeguata copertura finanziaria nel Bilancio di previsione dell'ente per il periodo 2021-2023 nei capitoli n. 10950503/2 denominato "*trasferimenti al gestore servizio igiene urbana agevolazioni covid (fin. da fondo art 6 dl 73/2021-E cap 113/2)*" e n. 10950503/3 denominato "*trasferimenti al gestore servizio igiene urbana agevolazioni covid (fin. da avanzo fondo funzioni fondamentali tari 2020)*" i cui stanziamenti saranno adeguati con idonea variazione di bilancio prevista all'ordine del giorno di questa setta seduta del Consiglio Comunale;

10) **DI DARE ATTO** che qualora il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve essere emanato ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73/2021, assegnasse all'Ente un importo diverso da quello ad oggi stimato per la concessione delle agevolazioni tariffarie TARI alle utenze non domestiche, si provvederà rimodulando la misura delle percentuali di riduzione a valere sulla quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche individuate nell'allegato "**A2**", come segue:

- ✓ in caso di aumento, incrementando la percentuale delle categorie economiche beneficiarie della riduzione del 50% quota fissa della tariffa;
- ✓ in caso di diminuzione, l'Amministrazione valuterà se integrare l'importo con risorse proprie, oppure ridurre proporzionalmente la percentuale di riduzione di tutte le categorie economiche beneficiarie;

11) **DI DARE ATTO** che sull'importo dovuto a titolo di TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto legislativo n. 504/1992 nell'aliquota annualmente deliberata;

12) **DI DARE MANDATO** all'Ufficio Tributi di trasmettere la presente deliberazione nei modi e nei termini di legge.

13) **DI DARE ATTO** che è stato reso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, unito al presente atto quale allegato "**B**"- "**C**";

14) **DI DARE ATTO** che è stato reso il parere favorevole da parte dell'Organo di Revisione in merito alla manovra di storni di cui sopra, unito al presente atto quale **allegato "D"**;

15) **DI PRECISARE** che responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990, è la sottoscritta dott.ssa Bini Michela in qualità di responsabile dell'Area Finanziaria;

16) **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di approvare le tariffe della TARI entro il termine stabilito dall'art. 30 del DL 41/2021, fissato al 30 giugno 2021.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Michela Bini



ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 52 DEL 29 GIU 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI-CORRISPETTIVO (COMMA 668, ART. 1, DELLA LEGGE N. 147/2013) PER L'ANNO 2021

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

VISTO l'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 8, commi 1 e 2, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE:

- a) in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto;
- b) in ordine alla regolarità e alla correttezza giuridico - amministrativa della stessa.

Lamporecchio, 24/06/2021

**IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
F.TO BINI MICHELA**



ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N. 52 DEL 29 GIU 2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TARI-CORRISPETTIVO (COMMA 668, ART. 1, DELLA LEGGE N. 147/2013) PER L'ANNO 2021

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

VISTO l'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 8, comma 3, del Regolamento Comunale sui controlli interni, approvato con delibera consiliare n. 5 del 18 gennaio 2013;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Lamporecchio, 24/06/2021

**IL RESPONSABILE
AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.TO BINI MICHELA**



COPIA

Deliberazione di C.C. n. 52 del 29.06.2021

Il presente Verbale, che consta di n. 19 fogli, viene letto, approvato e sottoscritto, secondo la previsione di cui all'art. 9, quinto comma, dello Statuto, dal solo Presidente della Seduta e dal Segretario Comunale.

IL PRESIDENTE
F.to ALESSIO TORRIGIANI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA PAOLA AVETA

INIZIO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per 15 (quindici) giorni consecutivi, ai sensi di Legge dal 06.08.2021 al 21.08.2021

Lamporecchio, 06.08.2021

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA
F.to Istr. Dir. Amm.vo Dr.ssa Veronica Allori

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

- [] La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data . . . dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.
- [S] La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA
F.to Istr. Dir. Amm.vo Dr.ssa Veronica Allori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo, rilasciata dal sottoscritto Funzionario di Segreteria, ex art. 9 - comma quinto, inciso finale - dello Statuto comunale

Lamporecchio,

IL FUNZIONARIO DI SEGRETERIA
Istr. Dir. Amm.vo Dr.ssa Veronica Allori